

S.O.C. Provveditorato
Direttore / RUP: Dott.ssa Lucia Carrea

Casale Monferrato - Viale Giolitti, 2

Oggetto: 2° RISCANTRO QUESITI
GARA APPALTO NR 6040558.

Quesito

(...) la delucidazione riguarda il requisito di capacità tecnica, richiesta al punto 9) pag. 35 del Capitolato Speciale che per comodità riportiamo:

9) Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) attestante di aver effettuato servizi analoghi, cioè inerenti servizi di smaltimento rifiuti in ambito sanitario, negli ultimi tre esercizi rispetto alla data di indizione della gara ovvero nel più breve tempo dall' avvio della propria attività, indicando anche i relativi fatturati annui, per un importo almeno pari all'importo presunto complessivo quadriennale della presente gara (€ 6.359.720,00), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa; All'interno di tali contratti almeno uno dovrà essere di importo annuo pari a (€ 1.589.930, 00)

A nostro parere la richiesta di un fatturato specifico per servizi analoghi, ed in particolare almeno **un** contratto di un importo annuo pari a **€ 1.589.930,00**, crea una barriera di ingresso che restringe, in modo non ragionevole e non necessario, la platea dei potenziali competitor.

Tra l'altro rileviamo che, tale richiesta appare quanto meno, in contrasto con quanto previsto dal codice degli appalti, dalla giurisprudenza amministrativa nazionale e da quella comunitaria e dagli stessi provvedimenti ANAC, i quali, tutti insieme, sottolineano "di garantire un concreto rispetto dei principi di rilievo comunitario di massima partecipazione, concorrenza e proporzionalità nelle procedure di gara".

I suddetti principi dovrebbero portare le stazioni appaltanti pubbliche ad ampliare il più possibile la competizione anche in termini di numero di partecipanti.

Tutto ciò premesso chiediamo che questa spettabile stazione appaltante voglia prendere in considerazione quanto sopra esposto e valutare la possibilità, esercitando il proprio potere di autotutela, di modificare il requisito rendendolo meno restrittivo.

Riscontro:

In ordine al quesito posto, in via preliminare, si evidenzia che la capacità tecnica richiesta viene ad inquadarsi nell'ambito di quanto posto usualmente in termini generali (capacità



tecnica complessiva) e particolari (capacità tecnica riferita ai cc.dd. "servizi di punta") e non sembra violare principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Ora l'appalto *de quo* risulta composto da **unico lotto** riferito alle Aziende dell'Area Interaziendale 5, pertanto con prestazioni comuni alle medesime come analiticamente descritte nel Titolo 2 (artt. da 4 a 20 e nel Titolo 4 (artt. da 33 a 58) della *lex specialis*.

A fronte della unitarietà prestazionale i requisiti di capacità sono in via logica richiesti tenendo in considerazione dati complessivi e comuni (pertanto capacità rapportata al valore del contratto) e non invece con riferimento a capacità frazionate a singole componenti o aree del medesimo.

In ordine a quanto richiesto per i cc.dd. "servizi di punta" la stazione appaltante ha stabilito la presenza di un "contratto analogo" (si noti: solo per un solo anno rispetto al triennio di riferimento e non un singolo contratto per ogni anno) a quello oggetto del contratto.

Sul punto vedasi in particolare:

[Parere di Precontenzioso n. 39 del 27/03/2013 - rif. PREC 283/12/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1

Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi. Art. 42 d.lgs. n. 163/2006- **La lex specialis che richieda l'esecuzione di un servizio analogo a quello oggetto di gara, di importo non inferiore a quello a base d'asta**, si pone come obiettivo la partecipazione di concorrenti di esperienza e competenza tali da poter gestire le complessità tecniche tipiche del servizio da affidare (...) Sono da ritenersi legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dall'art. 42, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 163/2006, rispettino il limite della logicità e ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (...). **Tali ulteriori requisiti, qualora siano costituiti dai cc.dd. "servizi di punta", non sembrano violare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.** (cfr. Avcp parere di precontenzioso n. 58/2009)

Tale requisito minimo garantisce pertanto che la scelta del contraente avvenga con concorrente che abbia capacità di gestire la complessa logistica di un servizio che abbia volumi produttivi di rifiuti rapportabili al nostro futuro contratto.

Si vuole altresì rimarcare in via interpretativa che al fine della massima partecipazione e concorrenzialità, questa amministrazione valuterà la sussistenza del requisito, con la massima estensione.

In particolare il capitolato di gara testualmente recita che saranno valutati "servizi analoghi". Su tale aspetto si rileva che il servizio ha un **oggetto contrattuale complesso** che comprende molte prestazioni le quali concorrono a definire la esperienza richiesta a dimostrazione della capacità tecnica, quali, a titolo esemplificativo, attività di:

1) Raccolta rifiuti



- 2) Fornitura contenitori
- 3) Trasporto rifiuti
- 4) Recupero rifiuti
- 5) Smaltimento in senso stretto presso gli appositi centri

Ora contratti anche singoli **affidenti ad unico utilizzatore** in ambito sanitario per almeno un anno se dell'importo finale richiesto (€ 1.589.930) concorrono logicamente alla comprova della capacità richiesta.

Inoltre la normativa vigente (DPR 254/2003 art. 2) definisce quale rifiuto sanitario "quei rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria etc" distinguendo poi i rifiuti sanitari in varie tipologie tra cui "rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo".

Pertanto tutti i contratti relativi alle attività elencate sopra da 1 a 5 **diretti a unico contraente pubblico o privato** per trattare rifiuti sanitari (nella più ampia accezione) concorreranno a definire il limite da noi posto.

Inoltre:

L'oggetto contrattuale non ha quale oggetto solo i rifiuti sanitari, ma nel complesso ben 21 codici CER che determinano la base d'asta e ben 22 codici che possono eventualmente quotarsi come facoltativi (art 2 capitolato alle pagine 6, 7, 8, 9). Ora, ribadendo la analogia e non identità delle prestazioni contrattuali per il contratto afferente il servizio di punta si potranno accettare anche ulteriori elementi analoghi se afferenti per un anno ad unico centro utilizzatore.

Si ritiene pertanto di avere posto requisito razionale e logico, consentendo la partecipazione all'appalto a ditte qualificate, fatta salva la nostra semplice salvaguardia di cui al punto 9 dell'art 24 del capitolato di gara. Non si modificano pertanto gli importi contrattuali richiesti per la qualificazione delle ditte.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
PROVVEDITORATO – R.U.P.
(DOTT.SSA LUCIA CARREA)
f.to in originale**

12.00/LC/rb

